



Comune di Secugnago

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29/09/2007

TITOLO I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART.1 - FUNZIONI DEL COMUNE IN CAMPO SOCIALE	4
ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 3 - DESTINATARI	4
ART. 4 - INTERVENTI E PRESTAZIONI.....	4
ART. 5 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI.....	5
TITOLO II - MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI	6
ART. 6 - ACCESSO AI SERVIZI.....	6
ART. 7 - I.S.E., I.S.E.E. E I.S.E.E.P	6
ART. 8 - VERIFICA E CONTROLLO.....	7
TITOLO III - SERVIZI	8
<i>CAPO I - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</i>	<i>8</i>
ART. 9 - DEFINIZIONE	8
ART. 10 - MODALITÀ DI ACCESSO	8
ART. 11 - CONTRIBUZIONE	8
<i>CAPO II – PROGETTO INDIVIDUALIZZATO</i>	<i>8</i>
ART. 12 - DEFINIZIONE	8
<i>CAPO III – CONTRIBUTI ECONOMICI</i>	<i>9</i>
ART. 13 - DEFINIZIONE	9
ART. 14 - FINALITÀ	9
ART. 15 - PRESTAZIONI.....	9
ART. 16 - MINIMO VITALE.....	10
ART. 17 - CONTRIBUTO MINIMO DI INSERIMENTO.....	10
ART. 18 - CONTRIBUTI STRAORDINARI.....	11
ART. 19 - CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE MA DERIVANTI DA ALTRI ENTI.....	11
ART. 20 - CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI	11
ART. 21 - SERVIZIO AIUTO VITA INDIPENDENTE (S.A.V.I.).....	12
ART. 22 - CASI PARTICOLARI	12
<i>CAPO IV – INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE.....</i>	<i>12</i>
ART. 23 - DEFINIZIONE E PRINCIPI.....	12
ART. 24 - DESTINATARI	12
ART. 25 - PRESTAZIONI.....	12
ART. 26 - FINALITÀ	13
ART. 27 - MODALITÀ DI EROGAZIONE.....	13
ART. 28 - RECUPERO DEL CREDITO.....	13
ART. 29 - CASI DI URGENZA	14
ART. 30 - CENTRO SOCIO-EDUCATIVO (CSE) E SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) PER DISABILI	14
<i>CAPO V – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.....</i>	<i>14</i>
ART. 31 - DEFINIZIONE	15
ART. 32 - FINALITÀ	15
ART. 33 - PRESTAZIONI.....	15

ART. 34 - PERSONALE	15
ART. 35 - DESTINATARI	15
ART. 36 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE E CONTRIBUZIONE.....	16
ART. 37 - MODALITÀ DI ACCESSO	16
ART. 38 - I SERVIZI COMPLEMENTARI AL SAD: PASTO CALDO A DOMICILIO - TELESOCCORSO .	17
SERVIZIO DI TELESOCCORSO.....	17
<i>CAPO VI – SERVIZI SCOLASTICI</i>	<i>17</i>
ART. 39 - TRASPORTO SCOLASTICO – DEFINIZIONE, FINALITÀ E DESTINATARI	17
ART. 40 - ASSISTENTI SPECIALISTICHE AD ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	18
<i>CAPO VII – SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DEL TEMPO LIBERO.....</i>	<i>18</i>
ART. 41 - REGOLAMENTO DEI SERVIZI.....	18
ART. 42 - SOGGIORNI CLIMATICI	19
ART. 43 - CURE TERMALI.....	19
ART. 44 - CENTRO ESTIVO RICREATIVO.....	19
ART. 45 - APPOGGIO EDUCATIVO – SCOLASTICO.....	19
<i>CAPO VIII – TRASPORTO SOCIALE INTEGRATO</i>	<i>20</i>
ART. 46 - TRASPORTO SOCIALE INTEGRATO.....	20
<i>CAPO IX - PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE</i>	<i>20</i>
ART. 47 - PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	20
<i>CAPO X – NORME TRANSITORIO E FINALI</i>	<i>21</i>
ART. 48 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA.....	21
ART. 49 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI	21
ART. 50 - RICORSI	21
ART. 51 - NORME FINALI	22

TITOLO I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1 - Funzioni del Comune in campo sociale

Ai sensi della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Secugnago esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica attribuiti ai Comuni al fine di favorire sia il miglioramento delle condizioni di vita nella promozione delle reciprocità tra cittadini, sia concernente all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano:

- I criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31/03/1998 n. 109 e s.m.i., e al D.P.C.M. 4-4-2001 N. 242 (I.S.E.E. – Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
- I criteri unificati di valutazione della situazione economica, considerando il nucleo familiare anagrafico, tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E., gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune e togliendo la riduzione dello 0,50 in presenza di invalidità (I.S.E.E.P. – Indicatore della Situazione Economica Equivalente Prestazioni Comunali)
- Un preciso progetto individualizzato laddove previsto dal presente Regolamento

Art. 3 - Destinatari

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'unione Europea ed ai loro familiari, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell' art. 41 del T.U. di cui al D.lgs. 25.07.1998 n. 286 residenti nel Comune di Secugnago, in possesso della Carta di soggiorno.

Art. 4 - Interventi e Prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che la aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitano l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Secugnago può attivare:

1. Servizio Sociale professionale
2. Contributi economici

- Minimo vitale
 - Contributo minimo di inserimento
 - Contributi straordinari
 - Contributi erogati dal Comune ma derivabili da altri Enti
 - Contributi pagamento servizi
 - Misure di sostegno in favore di persone con handicap grave (SAVI)
3. Integrazione rette strutture
 - Casa di riposo
 - CSE - SFA
 4. Servizio assistenza domiciliare (SAD) e servizi complementari: (pasto caldo a domicilio, telesoccorso)
 5. Servizi scolastici
 - Trasporto scolastico
 - Assistenza specialistica ad alunni portatori di handicap
 6. Servizi socio educativi e del tempo libero
 - Soggiorni climatici
 - Cure termali
 - Centri estivi ricreativi
 7. Servizio trasporto sociale integrato
 8. Servizi diversi: prelievi, iniezioni ecc.

Art. 5 - Modalità di gestione dei servizi

Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri Enti Pubblici; si promuove inoltre la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazione, enti di patronato e altri soggetti privati. Tali servizi potranno essere attuati secondo le modalità previste nell'art. 113 bis del D.lgs 267/2000 e negli artt. 11 e 16 della L. 328/2000.

TITOLO II - MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 6 - Accesso ai Servizi

Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione circa l'accesso e il loro funzionamento.

Il presente regolamento specificherà per ogni servizio la modalità di attuazione degli interventi prevedendo l'accesso, l'ammissione, esenzione e/o contribuzione, tenendo conto dell'I.S.E.E. e/o I.S.E.E.P. e/o del progetto individuale, se prevista.

Art. 7 - I.S.E., I.S.E.E. e I.S.E.E.P

1. Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dall'articolo 2, commi 2 e 3 del D.Lgs. 130/2000 e D.P.C.M. 242/2001.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio

L'indicatore della situazione economica viene calcolato con riferimento ai componenti sopra indicati applicando la seguente scala di equivalenza, come prevista dalla tabella 2 del D.Lgs 109/98 e s.m.i:

- | numero dei componenti | Parametro |
|-----------------------|-----------|
| 1 | 1,00 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |
- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
 - maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
 - maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 104/92, o di invalidità superiore al 66 %;
 - maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo (ISE) e la scala di equivalenza determina la situazione economica equivalente (I.S.E.E).

2. Definizione di reddito

Per la definizione di reddito si fa rinvio all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n.221.

3. Definizione di Patrimonio

Per la definizione del Patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n.221.

4. Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.)

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell'art. 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242 e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinata ai sensi del punto 3 del presente articolo.

5. Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109/98.

6. Indicatore situazione economica equivalente prestazioni comunali (I.S.E.E.P.)

Si richiede per calcolare l'I.S.E.E.P. la certificazione I.S.E.E.

L'Amministrazione Comunale comunque per le proprie prestazioni, e quindi per il calcolo dell'I.S.E.E.P., considera il nucleo familiare quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il coniuge dell'utente fa sempre parte del nucleo familiare ad eccezione dei casi in cui sussista una separazione di fatto (attestato da residenza diversa dall'altro coniuge) o legale, o un atto di divorzio.

Dovranno essere dichiarate tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E. (pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni, Inail, ecc.), gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (affitto, Legge Regionale 28/91, esoneri, badanti, libri di testo, borse di studio, etc.); non verrà considerata la riduzione dello 0,50 in presenza di invalidità.

7. Aggiornamento certificazione I.S.E.E./I.S.E.E.P.

Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione) deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo.

Art. 8 - Verifica e controllo

Gli enti erogatori possono controllare, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Le modalità di campionamento dei controlli saranno oggetto di successivi provvedimenti.

Le Amministrazioni comunali possono chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

TITOLO III - SERVIZI

Capo I - Servizio Sociale Professionale

Art. 9 - Definizione

L'assistente sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio.

Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- Promozione e attivazione della comunità locale;
- Programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'assistente sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piano di Zona.
- Segretariato Sociale risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali, familiari nelle diverse fasi della vita. In particolare si dovranno progettare facilitazioni per i cittadini più fragili e meno informati che si scoraggiano di fronte a difficoltà burocratiche e organizzative che vanno rimosse per ridurre le disuguaglianze di accesso.
- Presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di percorso di aiuto: risponde al bisogno di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'Assistente sociale integrata quando è necessario con altre figure professionali (partecipazione alle Unità Valutative Multidisciplinari) e dalla predisposizione di un progetto individuale concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.

Art. 10 - Modalità di accesso

L'utente può accedere al servizio presente nel Comune di residenza sia su appuntamento che durante l'orario di presenza dell'Assistente Sociale.

Art. 11 - Contribuzione

L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

Capo II – Progetto Individualizzato

Art. 12 - Definizione

Per progetto individualizzato si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'amministrazione comunale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:

- Superare la situazione di difficoltà e di emarginazione,

- Migliorare le condizioni di vita delle persone;
- Prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:

- Attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale,
- Attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte,
- Garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.

Il progetto redatto dall'Assistente Sociale con il richiedente (l'interessato o chi per lui), deve prevedere: obiettivi, calcolo I.S.E.E. e/o I.S.E.E.P., da parte dell'ufficio preposto, tempi, modi, risorse, verifiche e proposta.

Il progetto è previsto per contributi economici, richieste di integrazione rette, servizio di assistenza domiciliare.

- Se il progetto corrisponde con quanto risulta dall'I.S.E.E.P. si procede con risorse comunali secondo le procedure previste;
- Se il progetto fosse favorevole ma con I.S.E.E.P. troppo alto si proporrà la questione alla Giunta Comunale;
- Se sia il progetto che l'I.S.E.E.P. comportano la non concessione dell'intervento richiesto, possono essere comunque fornite altre prestazioni sociali.

Capo III – Contributi Economici

Art. 13 - Definizione

Per contributo economico si intende una erogazione di danaro e/o di beni materiali oppure un'esenzione del pagamento di determinati servizi.

Art. 14 - Finalità

Obiettivo dell'Assistenza economica è quello di consentire alla popolazione di coprire i bisogni fondamentali per la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa e di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale.

In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno tenendo conto delle risorse parentali e sociali.

Art. 15 - Prestazioni

Le prestazioni comprendono:

- minimo vitale
- contributo minimo di inserimento
- contributi straordinari
- contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti
- Servizio Vita Indipendente (S.A.V.I.)

Art. 16 - Minimo Vitale

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non disponga di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

I soggetti residenti nel Comune di Secugnago, inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore, hanno diritto a percepire un contributo di assistenza. Il contributo sarà elargito qualora il loro I.S.E.E.P. sia inferiore alla soglia prevista dal presente articolo.

Il beneficio verrà concesso mensilmente fino a che l'I.S.E.E.P. sia superiore alla soglia prevista.

Il Comune di Secugnago assume quale valore economico del minimo vitale il valore I.S.E.E.P. calcolato come segue:

1) soglia di povertà di cui al D.Lgs 237/1998 + 5% di un ipotetico patrimonio mobiliare di € 5.000,00 = $(250 \times 13) + 250,00 = 3.500$ euro

2) minima INPS anno di riferimento + 5% di un ipotetico patrimonio mobiliare di € 5.000,00 = **Quale esempio per il 2004 per un nucleo composto da 1 componente $(412.18 \times 13) + 250,00 = 5608,34$ euro**

Nel caso di un nucleo composto da più componenti si applica la scala di equivalenza di cui all'art.7.

Il contributo verrà corrisposto a quei richiedenti il cui I.S.E.E.P. sia inferiore al minimo vitale come sopra definito, e l'ammontare del trasferimento monetario integrativo suddiviso in rate mensili, sarà pari alla differenza tra la soglia di povertà e gli emolumenti percepiti dal richiedente, e l'I.S.E.E.P. di cui sopra.

Art. 17 - Contributo Minimo di Inserimento

Per contributo Minimo di Inserimento si intende una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali, con programmi personalizzati in favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali.

Il Contributo Minimo di Inserimento ha carattere temporaneo con possibilità di rinnovo, si considera che la persona possa migliorare le proprie condizioni socio economiche attraverso un progetto individuale di integrazione sociale. Tale progetto personalizzato può prevedere delle attività socialmente utili, per le quali sarà prevista copertura assicurativa; nell'ipotesi di persone con invalidità civile uguale o superiore al 46% sarà coinvolto il Servizio competente.

I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di:

- Comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione anche derivante alla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- Rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale;
- Per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato;
- In caso di inadempienza o grave violazioni degli obblighi il Comune sospende o riduce le prestazioni di reddito minimo di inserimento.

In generale i destinatari sono le persone previste dall'art. 3 di questo regolamento.

Nello specifico possono accedere al contributo Minimo di inserimento le persone che hanno un I.S.E.E.P. inferiore a Euro 4000,00.

La situazione reddituale viene calcolata tenendo conto dell'I.S.E.E.P. di cui al precedente art. 7.

La somma sarà stabilita dal responsabile dei servizi sociali sulla base della proposta prevista nel progetto individualizzato.

Art. 18 - Contributi Straordinari

Per Contributi Straordinari si intende un'erogazione economica o la prestazione di servizi per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dell'ente.

Nello specifico possono accedere ai contributi straordinari i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

	Valore ISEEP	% Contributo	Limite contributo	Categorie
1	Da 0 a € 5.000,00	Fino al 50%	Limite € 500,00	Spese mediche e sanitarie non coperte da altri contributi
2	Da € 5.001,00 a € 7.500,00	Fino a 40%	Limite € 400,00	Attrezzatura medica non coperta dal servizio sanitario nazionale
3	Da € 7.501,00 a € 9.000,00	Fino a 30%	Limite € 300,00	Generi di prima necessità, buoni mensa, rette scolastiche, canoni di locazione per i quali non è possibile accedere al FSA, utenze domestiche
4	Da € 9.001,00 a € 13.000,00	Fino a 20%	Limite € 200,00	Imposte e tasse comunali

I contributi straordinari vengono attribuiti per nucleo anagrafico e possono essere richiesti da uno dei membri del nucleo anagrafico di appartenenza solo ed esclusivamente per le categorie previste nella tabella di cui al presente articolo.

Sono attribuiti a ciascun nucleo anagrafico una sola volta entro l'anno solare cui la richiesta viene presentata (1 gennaio-31 dicembre).

Nel corso dell'anno solare il nucleo anagrafico può cumulare più contributi straordinari appartenenti a diverse categorie.

Ogni anno, in seguito all'approvazione del Bilancio di Previsione, la Giunta Comunale stanziava il finanziamento per i contributi straordinari di cui al presente articolo.

Art. 19 - Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti

Per Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti (es. L.R. 28/91, Fondo Sociale per l'affitto, Libri di testo, ecc.) o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti (Es. Provincia).

Art. 20 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c. sono, ove possibile contattati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale. In questa occasione verrà valutata la possibilità da parte dei parenti di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Art. 21 - Servizio Aiuto Vita Indipendente (S.A.V.I.)

Il Comune di Secugnago con proprio finanziamento sostiene la realizzazione di progetti di vita indipendente di adulti affetti da grave disabilità fisica.

Lo scopo è quello di aiutare queste persone a realizzare la massima autonomia, anche quando gli handicap non sono eliminabili con ausili tecnici/formativi, protesi o altre forme di sostegno.

Art. 22 - Casi Particolari

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, la Giunta Comunale potrà adottare delle decisioni su semplice segnalazione dell'Assistente Sociale, senza bisogno di una relazione completa, che verrà presentata entro quindici giorni dall'adozione dei rimedi d'urgenza. A seguito della presentazione della relazione, si adotteranno gli strumenti necessari, previsti dal presente regolamento.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo.

Capo IV – Integrazione Rette Strutture

Art. 23 - Definizione e Principi

Il Comune di Secugnago si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistite, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

Per le persone adulte e/o anziane la valutazione sia per gli autosufficienti che per i non autosufficienti dal punto di vista sociale e/o sanitario avviene all'interno della UVMD. La UVMD definisce la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio.

Per i minori da inserire presso Comunità, Gruppi famiglia o Istituti la valutazione sarà effettuata dal Servizio Sociale di Base.

Art. 24 - Destinatari

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi le persone anziane o inabili residenti nel Comune di Secugnago.

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall'assistito o dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado.

Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare la richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale.

Art. 25 - Prestazioni

Per retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera in strutture convenzionate e si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e dei parenti tenuti agli alimenti come indicato dagli articoli successivi.

Per i residenti nel Comune di Secugnago, condizioni per accedere ai contributi economici del presente regolamento sono l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel comune al momento del ricovero e l'incapacità economica a sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito, anche facendo ricorso all'intervento dei familiari chiamati ad intervenire solidalmente in aiuto dell'assistito.

Gli oneri delle rette di ricovero di cittadini provenienti da altri comuni ospiti e/o residenti in strutture site nel territorio comunale vengono accollati ai rispettivi comuni di residenza al momento del ricovero.

L'importo della retta relativa alla quota sociale e alla prestazione erogata è stabilito con atto della Giunta Comunale che erogherà alla struttura di accoglienza la differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale.

La scelta della casa di cura dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale.

Trattandosi di prestazione sociale agevolata, il calcolo dell'I.S.E.E.P. dell'assistito costituisce condizione necessaria per accedere al contributo retta.

Nel caso in cui la dichiarazione sia ritenuta incompleta, il richiedente viene invitato ad integrare la dichiarazione o la documentazione allegata.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p.

Art. 26 - Finalità

L'obiettivo del contributo retta è quello di consentire il ricovero in struttura residenziale, se ritenuto indispensabile, anche a coloro che non hanno la possibilità economica di coprire tale spesa.

Art. 27 - Modalità di erogazione

L'assistito è tenuto al pagamento della retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete di servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento al netto di una quota per le spese personali che va da un minimo di € 80,00 fino ad un massimo di € 125,00;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie...);
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene;
- d) i beni mobili

Art. 28 - Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili, il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli stessi eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente Regolamento.

Art. 29 - Casi di urgenza

Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà all'inserimento del cittadino con compartecipazione del Comune di Secugnago al pagamento della quota sociale. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico, al termine dei conteggi previsti dal presente regolamento.

Art. 30 - Centro Socio-Educativo (CSE) e Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA) per disabili

Il Centro Socio-Educativo (CSE) e il Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA) sono servizi rivolti alle persone disabili in età superiore alla scuola dell'obbligo, in condizione di media o grave disabilità.

Il **Centro socio-educativo** è una struttura integrata, non residenziale, che accoglie giornalmente soggetti con notevole compromissione dell'autonomia e delle funzioni elementari, per sostenerne la crescita evolutiva, lo sviluppo delle capacità residue e il mantenimento dei livelli acquisiti.

Il **Servizio di formazione all'autonomia** si propone, attraverso progetti individualizzati, di osservare e stimolare la capacità di ciascuno, al fine di valutare le possibilità reali di autonomia e l'eventuale inserimento lavorativo nelle varie forme previste.

Costi e modalità di erogazione:

Il Comune contribuisce per i cittadini residenti al pagamento della retta, per entrambi i servizi, in relazione alle fasce di reddito ISEE di seguito previste.

Al fine di facilitare l'integrazione sociale dei portatori di handicap gravi e la frequenza da parte loro dei servizi diurni, in applicazione alla normativa vigente (legge 130/2000 art.3 comma 4 (2-ter), D.P.C.M. 242/2001 art. 1 comma 7 e legge Quadro 328/2000) verrà evidenziata la situazione economica del solo assistito, sempreché disabile grave e maggiorenne.

Valore I.S.E.E. (in Euro)	Fascia I.S.E.E.	Percentuale sul costo a carico dell'utente
Da 0 a 9.085	1	70%
Da 9.086 a 14.763	2	80%
Oltre 14.764	3	100%

La quota a carico dell'utente sarà stabilita in base al costo del servizio usufruito.

La Giunta Comunale, nei casi presentazione di ISEE riferito all'intero nucleo familiare non superiore ad € 6.000,00, si riserva comunque la possibilità di concedere un ulteriore compartecipazione nella spesa sostenuta.

Capo V – Servizio di Assistenza Domiciliare

Art. 31 - Definizione

Il servizio di Assistenza domiciliare è un insieme di prestazioni svolte presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno al fine di garantire ai cittadini un livello minimo di assistenza attraverso l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali.

Art. 32 - Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue la finalità di tutelare la dignità e autonomia della persona nel proprio domicilio, prevedendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il Servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare.

Art. 33 - Prestazioni

Il Servizio di Assistenza Domiciliare in base al progetto individuale sulla persona fisica fornisce di norma le seguenti prestazioni:

- a) Cura e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, bagno, mobilitazione, medicazioni semplici, prevenzione antidecubiti;
- b) Aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
- c) Assistenza speciale per evitare l'ospedalizzazione;
- d) Accompagnamento socializzazione (disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative);
- e) Supporto e sostegno alla famiglia incluso il disbrigo di pratiche assistenziali;

Le prestazioni possono essere erogate direttamente dal Comune o tramite Cooperativa o altro Ente gestore.

L'entità dell'intervento settimanale sarà definito all'interno del progetto individuale sulla base della situazione sanitaria – socio – economica – parentale.

Art. 34 - Personale

Il personale del SAD è composto dalle seguenti figure professionali:

ASSISTENTE SOCIALE che ha le funzioni di:

- elaborazione e verifica del progetto individuale;
- collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione;
- coordinamento, programmazione e verifica del servizio (piano di lavoro degli operatori e/o obiettori/volontari del servizio civile, supervisione agli operatori, partecipazione all'UVMD);

ASSISTENTE DOMICILIARE che ha le funzioni di:

- eseguire i singoli interventi previsti dal Regolamento sempre in conformità alle modalità e disposizioni concordate;
- segnalare le particolari necessità dell'utente;
- partecipare alle riunioni di coordinamento e di verifica.

Art. 35 - Destinatari

Il Servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune che si trovino in stato di bisogno.

Art. 36 - Criteri di valutazione della situazione e contribuzione

La contribuzione viene valutata sulla base di parametri economici, sanitari, familiari e ambientali risultanti dalla relazione dell'Assistente Sociale.

Il punteggio in base al quale il richiedente deve contribuire viene calcolato secondo la somma dei punteggi derivanti dalle seguenti tabelle:

ASPETTO ECONOMICO

VALORE I.S.E.E.P.	Punteggio
Fino a € 9.000,00	0
Da € 9.000,01 a € 10.500,00	1
Da € 10.500,01 a € 12.000,00	2
Da € 12.000,01 a € 13.500,00	3
Oltre 13.500,01	4

ASPETTO SANITARIO:

Non autosufficiente in situazione di grave dipendenza	punti 0
Non autosufficiente con autonomia residua	punti 1
Parzialmente autosufficiente	punti 2
Autosufficiente	punti 3

ASPETTO PARENTALE:

Persona sola senza figli	punti 0
Coppia sola senza figli	punti 0,5
Persona sola con figli non conviventi	punti 1
Coppia con figli non conviventi	punti 1,5
Persona o coppia con figli conviventi	punti 2

ASPETTO AMBIENTALE:

condizioni abitazione non adeguata (barriere architettoniche, servizi igienici adeguati, isolamento dal centro: tutte e tre le condizioni presenti)	punti 0
condizioni abitazione parzialmente adeguata (almeno una delle condizioni presenti)	punti 1
condizioni abitazione adeguata (nessuna delle tre condizioni presente)	punti 2

La priorità d'accesso saranno definite sulla base dei criteri di valutazione.

FASCE ED ENTITA' DELLA CONTRIBUZIONE ORARIA

Punteggio	Contribuzione dell'assistito
Da 0 a 3 punti	0
Da 3,5 a 5 punti	20%
Da 5,5 a 7 punti	40%
Da 7,5 a 10 punti	65%
Oltre i 10	100%

Art. 37 - Modalità di accesso

La richiesta deve essere presentata all'Assistente Sociale dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado o dal convivente.

La richiesta viene valutata dal Servizio Sociale che redige il progetto individuale, completandolo con il conteggio relativo all'I.S.E.E.P. e dalla scheda che contiene i parametri di valutazione indicati nell'articolo precedente; il tutto viene trasmesso al Responsabile di Servizio per il relativo provvedimento di attivazione.

Tale procedura sarà arricchita dalla valutazione della UVMD qualora la situazione presenti una complessità tale da richiedere l'integrazione con prestazioni di tipo sanitario.

Qualora l'interessato non accettasse gli accordi previsti nel progetto individuale, il servizio non verrà attivato.

L'erogazione del servizio dipenderà dalla disponibilità delle risorse previste in bilancio potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Art. 38 - I servizi complementari al SAD: Pasto caldo a domicilio - Telesoccorso

I servizi complementari al SAD sono i seguenti:

- Servizio pasti caldi a domicilio
- Telesoccorso

Servizio pasti caldi a domicilio

Il servizio pasti caldi a domicilio consiste nella preparazione e consegna a domicilio del pranzo.

Il servizio è rivolto a persone anziane e disabili la cui situazione di totale o parziale non autosufficienza non permette loro di provvedere alla preparazione del pranzo.

Il servizio può essere attivato su richiesta specificatamente motivata dai familiari.

Il servizio pasti, erogato a mezzodì dal lunedì al venerdì di ogni settimana, viene prestato tutto l'anno con esclusione delle festività e del periodo di chiusura estivo della Ditta appaltatrice del servizio.

L'accesso al servizio, è di competenza dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune e la quota di compartecipazione alle spese ai costi del servizio, viene determinata in base all'ISEE del richiedente.

Il costo del buono è determinato annualmente dal Responsabile del Servizio, in base agli accordi contenuti nell'appalto con la ditta erogatrice del servizio di ristorazione scolastica.

Il servizio, a richiesta dell'utente, può essere interrotto, anche per brevi periodi, dandone immediata comunicazione all'Ufficio preposto.

Il pagamento del servizio, verrà corrisposto mensilmente, dietro emissione di reversale di incasso e della specifica, da parte dell'Ufficio Economico-finanziario.

Servizio di Telesoccorso

Il Telesoccorso è un servizio rivolto alle persone che vivono sole con ridotte capacità di autonomia o con patologie a rischio. Il servizio prevede la dotazione di un apparecchio, collegato al telefono di casa e di un piccolo telecomando con cui la persona può attivare la richiesta di aiuto verso una centrale di ascolto e di intervento (controllo, soccorso, assistenza).

E' a carico dell'utente il costo dell'installazione e dell'abbonamento annuale del servizio.

Capo VI – Servizi Scolastici

Art. 39 - Trasporto scolastico – Definizione, finalità e destinatari

Il Servizio di Trasporto Scolastico si rivolge agli studenti della scuola dell'obbligo (DPR 1997 – Consiglio di Stato 579/1996 – art.26 L.104/92 – decreto 112/98) e viene effettuato con scuolabus e autista forniti dal Comune, oltre che con appalto a terzi per il trasporto degli alunni alla Scuola Secondaria di Primo Grado sita in Brembio.

Il servizio garantisce anche l'accompagnamento dei bambini della materna.

Per l'accesso al servizio di trasporto scolastico, è necessaria una richiesta scritta da parte delle famiglie su apposito modulo, da formalizzare presso l'Ufficio Scolastico del Comune, ogni anno entro giugno.

Per l'accesso al servizio, verranno valutati i seguenti criteri di priorità:

- alunni diversamente abili hanno la priorità di accesso.
- alunni residenti in fraz./cascine fuori Secugnago hanno la priorità di accesso.
- alunni residenti in Secugnago. priorità a secondo della distanza dalla scuola (FASCIA A – 600 mt.; FASCIA B– 400 mt.; FASCIA C – 200 mt.).

Il costo mensile del servizio è stabilito ogni anno scolastico dalla Giunta Comunale, ed inserito all'interno del Piano Diritto allo Studio.

Non è consentito il servizio porta/porta, bensì un percorso con fermate prestabilite ogni anno scolastico.

Il Comune di Secugnago garantisce gratuitamente, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, il trasporto per alunni diversamente abili (art.26 Legge 104/92) presso altre strutture scolastiche fuori dal territorio comunale.

Art. 40 - Assistenti specialistiche ad alunni portatori di handicap

Per assistenza specialistica si intende l'assistenza fornita dall'Ente Locale nei casi di particolari deficit, da individuarsi in collaborazione con le ASL competenti.

Sono destinatari del servizio (minori e non) frequentanti la scuola dell'obbligo e le scuole superiori residenti nel Comune.

L'ammissione al servizio è disposta dal Servizio Sociale su richiesta della Direzione Didattica o dal Preside. Alla domanda deve essere allegata la prescritta documentazione medica rilasciata da un medico specialista dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza dalla quale risultino la situazione di handicap ed il tipo di assistenza richiesta.

L'ufficio potrà richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda, sia al fine di disporre l'ammissione al servizio, sia al fine di stabilire le modalità di erogazione e la durata dell'assistenza.

La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata per ciascun anno scolastico entro il mese di febbraio.

Il servizio viene organizzato dal Servizio Sociale Comunale, sulla base delle domande accolte, mediante conferimento di appositi incarichi a personale specializzato, quale, a titolo esemplificativo, educatore professionale, assistente educativo, traduttore del linguaggio dei segni o personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL).

I costi di tale servizio, relativamente agli alunni della scuola dell'obbligo, sono a completo carico dell'Amministrazione Comunale.

Capo VII – Servizi Socio Educativi e del Tempo Libero

Art. 41 - Regolamento dei servizi

La Giunta Comunale può prevedere che i servizi socio – educativi possano essere regolamentati secondo quanto previsto all’art. 2 del presente Regolamento (I.S.E.E. – I.S.E.E.P. – Progetto individualizzato).

Art. 42 - Soggiorni climatici

I soggiorni climatici sono un servizio rivolto alla popolazione anziana e/o disabili e/o minori, come occasione di svago, possibilità di recupero fisico e psichico e opportunità di socializzazione.

I destinatari sono i cittadini residenti nel Comune di Secugnago per i quali è stata organizzata la specifica iniziativa. Per i non residenti verrà accettata l’iscrizione solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti. I non residenti non avranno diritto ad alcuna agevolazione o contributo.

La persona interessata presenta richiesta presso l’Amministrazione Comunale, nei tempi stabiliti.

Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 43 - Cure termali

Il Comune, tramite patrocinio con organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati, favorisce le iniziative in oggetto al presente articolo, a favore degli anziani, valutando le richieste pervenute all’Ufficio Servizi Sociali, ed applicando le eventuali agevolazioni nel pagamento delle quote di partecipazione, oltre ad organizzare, previo un numero minimo di iscrizioni, il servizio di trasporto.

Art. 44 - Centro Estivo Ricreativo

Si tratta di un servizio educativo, realizzato durante le vacanze estive, a tempo pieno o a tempo parziale.

La finalità del C.E.R. è quella di realizzare un’attività educativa, ricreativa e formativa sul piano razionale, cognitivo e corporeo per i minori durante il periodo estivo, e di fornire un servizio per le famiglie nel momento della chiusura delle scuole.

I destinatari del C.E.R. sono i seguenti:

- C.E.R. elementari: alunni scuola elementare
- C.E.R. medie: studenti scuola media

Per l’accesso al servizio è necessaria l’iscrizione, fatta salva la possibilità per il Comune di stabilire il numero massimo di partecipanti ed eventualmente la graduatoria per l’accesso che verrà redatta su criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale d’accesso. I non residenti non hanno diritto ad alcuna agevolazione o contributo.

Le attività sono distinguibili in base alle varie fasce di età evolutive, su cui si modulano:

1. laboratori creativo – manuali
2. ricreativo – sportive non competitive
3. gite ed escursioni giornaliere o con pernottamento
4. tornei e scambi ludico – sportivi tra C.E.R. dei vari Comuni

Le quote di iscrizione sono approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 45 - Appoggio educativo – scolastico

Il servizio sociale prevede la predisposizione di un progetto individualizzato rivolto a minori, segnalati dalla scuola o dai servizi, che evidenziano situazioni di disagio affettivo, razionale o cognitivo.

Laddove i servizi rilevino disturbi comportamentali o patologie di tipo neuro – psichiatrico che abbisognano di prestazioni socio – riabilitative, si procederà alla segnalazione alla Unità Sanitaria Locale per la presa in carico di competenza (vedi L.E.A. Socio sanitaria). Qualora i servizi lo ritengano opportuno, si potranno anche creare dei piccoli gruppi.

Le finalità del servizio sono quelle di offrire esperienze positive ai minori. Sviluppare la collaborazione con i servizi e le altre agenzie educative del territorio (scuole, gruppi sportivi, parrocchie...). Condividere e verificare con la famiglia il percorso educativo del proprio figlio, sostenere e stimolare l'apprendimento al fine di rafforzare il senso di sé, la motivazione allo studio e le relazioni interpersonali.

I destinatari sono bambini e ragazzi in situazione di disagio.

L'intervento si attua per alcune ore settimanali e si modula in base alle caratteristiche del minore. L'affiancamento di una persona adulta offre al minore la possibilità di sperimentare una relazione positiva, attraverso varie esperienze, tra le quali inserimento in attività sportive, ricreative e culturali, opportunità di ampliamento di conoscenze personali.

Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Capo VIII – Trasporto sociale integrato

Art. 46 - Trasporto sociale integrato

Per trasporto sociale integrato, si intende il servizio di accompagnamento presso istituzioni sanitarie pubbliche presenti nel territorio lodigiano, con mezzi e personale fornito dall'Amministrazione. Il servizio si rivolge ai cittadini privi di mezzi propri che gli consentano di recarsi nelle suddette strutture.

L'Amministrazione Comunale, pur non essendo obbligata da specifiche disposizioni di legge, organizza servizi di trasporto, con propri mezzi e volontari e/o personale di Cooperative Sociali presenti sul territorio.

Il servizio di trasporto sociale integrato si differenzia in due tipologie:

- **fisso** : per cittadini inseriti in CSE, CPS e SFA di Lodi e provincia, verso i quali si recano quotidianamente.
- **occasionale**: per i cittadini che occasionalmente si recano a Lodi e provincia presso strutture sanitarie.

Le persone interessate ad usufruire dei servizi di cui sopra, dovranno farne richiesta almeno 5 (cinque) giorni antecedenti la data del viaggio compilando l'apposito modulo e la eventuale fotocopia della Certificazione Commissione di Invalidità dell'ASL, con la percentuale di handicap riconosciuta al soggetto richiedente.

Il Comune provvede inoltre, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, ad organizzare modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

Non sono previsti, se non in casi gravi e urgenti, valutati dal Responsabile del Servizio, servizi individuali negli orari del servizio sociale fisso, oltre che fuori dal territorio di Lodi.

Le tariffe di accesso al servizio sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Capo IX - Prestazioni infermieristiche

Art. 47 - Prestazioni infermieristiche

Il Comune, tramite incarico ad Infermiera Professionale, attiva i servizi di:

- **prelievi ematici** (inclusi i prelievi per dosaggio farmaci in pazienti in cura con trattamenti anticoagulanti) presso l'Ambulatorio Comunale e a domicilio;
- **iniezioni** presso l'Ambulatorio Comunale e a domicilio;
- **altre prestazioni infermieristiche:** presso l'Ambulatorio comunale (misurazione pressione arteriosa ecc.)

I servizi di cui al presente articolo sono svolti con periodicità bisettimanale e nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 7.00 alle ore 9.30, con le seguenti modalità:

- dalle ore 7.00 alle ore 7.30 preparazione prelievi;
- dalle ore 7.30 alle ore 8.00 prelievi domiciliari;
- dalle ore 8.00 alle ore 8.30 prelievi ambulatoriali;
- dalle ore 8.30 alle ore 9.00 prenotazioni esami e prestazione infermieristiche;
- dalle ore 9.00 alle ore 9.30 sistemazione pratiche/prelievi.

La quota di accesso al servizio, verrà determinata ogni anno solare dalla Giunta Comunale, come pure le modalità e i vincoli organizzativi.

Capo X – Norme Transitorio e Finali

Art. 48 - Modalità di affidamento dei servizi sociali alla persona

Ai fini della scelta dei soggetti ai quali affidare l'erogazione di servizi sociali alla persona, verranno valutati elementi che si riferiscano in modo principale alla qualità del servizio da erogarsi. L'aggiudicazione dei servizi di cui al comma 1 verrà posta in essere sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenga conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi:

- a) la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- b) l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
- c) le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;
- d) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- e) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
- f) il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.

Art. 49 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

Art. 50 - Ricorsi

In caso mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso all'organo competente entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 51 - Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.10.2007